N. 436/2018 R.G. V.G.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott. Gianluca Bordon	Consigliere est.
Dott.ssa Monica Zamparutti	Consigliere

nel procedimento promosso da

(C.F.), difeso dall'avvocato

con domicilio eletto presso il difensore

RECLAMANTE

contro

(C.F.), difesa dall'avvocato

, con domicilio eletto presso il difensore

RECLAMATA

con la partecipazione del P.G. in sede

avverso il decreto del Tribunale di Treviso 22 giugno 2018 nel proc. n. 5567/16 R.G. V.G. relativa alla regolamentazione dei rapporti fra le figlie minori

e i genitori e

visto il parere espresso con nota 21 settembre 2018 dall'Ufficio della Procura Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo;

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477c0ddeb3a7793301aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5a0fab99798

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 1 ottobre 2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con il decreto reclamato le figlie minori (n. il e n. il) di e sono state affidate ai Servizi sociali e collocate presso la madre. I tempi di visita del padre sono stati disciplinati con rinvio a fg. 85 di una relazione peritale ed è stato posto a carico di l'onere di versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle minori. Le spese processuali sono state compensate per metà e le residue sono state poste a carico del Il Collegio ha giustificato la decisione sul contributo al mantenimento richiamando:

- la prevalente collocazione delle bambine presso la madre;
- la condizione economica della madre (retribuzione pari a circa euro 1.000,00 al mese come dipendente di un supermercato; assenza di proprietà immobiliari) comparate con quelle del padre (titolare di un'impresa e proprietario con l'attuale moglie della casa di residenza).

2. Con il reclamo chiede nuovamente che sia respinta la richiesta di contributo al mantenimento delle figlie mediante un assegno e la compensazione delle spese legali; in via subordinata, chiede di contribuire al mantenimento con la previsione di specifici capitoli di spesa. Il reclamante lamenta:

2.1 che, in seguito alla modifica del calendario da parte dei Servizi Sociali, non vi era alcuna prevalenza della collazione delle figlie idonea a giustificare un assegno;

2.2 che il Tribunale non considera che l'ex compagna ha un reddito di lavoro di euro 1.100,00 e vive in un'abitazione di proprietà dei nonni materni. Il reclamante

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477cddeb3a779330 1aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5a0fa

gestisce unitamente alla sorella "un negozio tipo ' con ricavi documentati che non raggiungono euro 1.000,00. L'immobile di proprietà è stato acquistato unitamente alla moglie;

2.3 che la forma del mantenimento diretto è la più idonea a realizzare il principio della bigenitorialità. Non essendovi una rilevante differenza fra i redditi delle parti, la previsione di un assegno di mantenimento non è opportuna;

2.4 che le richieste della madre relative a un "affido prevalente", il rigetto delle domande di condanna al pagamento dell'apparecchio dei denti e di ammonimento del padre giustificano una integrale compensazione delle spese di lite.

3. ha chiesto il rigetto del reclamo principale e di accogliere la domanda di ammonimento di , che da novembre 2017 non ha provveduto al puntuale pagamento del contributo al mantenimento, nonché quella di rimborso della quota di euro 400,00 relativa al primo apparecchio per i denti acquistato per

4. La decisione del Tribunale sul contributo al mantenimento è del tutto condivisibile.

L'onere economico posto a carico del padre è innanzitutto modesto perché si discute della somma di euro 150,00 per figlia.

Il collocamento presso la madre è prevalente perché, al di là delle valutazioni della difesa, non è contestato che ogni due cicli di 14 giorni (28 giorni) le figlie restino con la madre 16 giorni e 12 con il padre. I due cicli sono di durata inferiore al mese e su 28 giorni la differenza di 4 giorni[1].

[1] Cfr. reclamo, fg. 8 e comparsa di costituzione, fg. 12

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477c0ddeb3a7793301aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5a0fa

Le disponibilità immobiliari dei nonni materni non rilevano perché al mantenimento di devono provvedere i genitori. Nel provvedimento reclamato il Tribunale non ha mai affermato che la madre debba pagare un canone di locazione.

Il reclamante fornisce una ricostruzione delle proprie risorse patrimoniali assolutamente non credibile. Comproprietario di un'azienda e di un immobile, a dire della difesa, godrebbe di ricavi (non guadagni) mensili derivanti dall'attività imprenditoriale inferiori a euro 1.000,00, per giunta da dividere con una sorella. Se così realmente fosse, non disporrebbe nemmeno del necessario per sopravvivere e mai avrebbe potuto acquistare un immobile. È palese che nasconda i propri guadagni: cerca di far apparire una situazione economica diversa da quella reale, simulando un reddito inferiore a quello di lavoro dipendente della . Atteso l'evidente mancanza di lealtà verso l'ex compagna, non è nemmeno ipotizzabile prevedere un contributo diretto al mantenimento per capitoli di spesa.

5. Altrettanto corretta è la decisione di compensare solo per metà le spese processuali. Se il padre escludeva di dover provvedere in alcun modo al mantenimento delle figlie tramite un assegno, la soccombenza prevalente era a suo carico.

6. Il Tribunale non si è pronunciato né sulla richiesta di ammonimento né sulla richiesta di rimborso del costo di un apparecchio ortodontico.

La prima domanda formulata con la memoria 21 giugno 2018, antecedentemente alla discussione avanti il Collegio, non avrebbe potuto essere proposta con il ricorso 26 ottobre 2016 perché concerne inadempimenti verificatisi nel periodo novembre 2017 – settembre 2018. La madre lamenta che il padre abbia versato euro 805,00

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477c0ddeb3a77933301aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5a0fa

anziché euro 3.300,00[2]. Atteso che l'omesso adempimento non è contestato[3] ed è consistente, si provvede all'ammonizione di

La seconda domanda non risulta formalizzata nel ricorso[4] nonostante, secondo quanto dedotto dalla stessa difesa di [5], i presupposti si fossero verificati prima dell'introduzione del giudizio. Non è dunque ammissibile.

7. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la sostanziale soccombenza del reclamante. La domanda non accolta della appare avere un valore estremamente contenuto (euro 400,00) rispetto alla richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali presentata dal reclamante. Si applicano i parametri per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile. Considerando la natura del procedimento, il compenso è determinato nella somma di euro 1.150,00. Non sussiste l'obbligo di versare, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, perché i processi per il mantenimento della prole non sono soggetti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. cit. al contributo unificato.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.,

respinte le ulteriori domande, in parziale riforma del decreto Tribunale di Treviso 22 giugno 2018 nel proc. n. 5567/16 R.G. V.G., che conferma per il resto, ammonisce a provvedere al pagamento integrale e tempestivo del

[2] V. memoria di costituzione, fg. 16
[3] V. reclamo, fg. 10
[4] Cfr. gli 8 punti delle conclusioni del ricorso in primo grado.
[5] V. memoria di costituzione della reclamante, fg. 17

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477c0ddeb3a7793301aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5a0fab9798

contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico con il provvedimento reclamato.

Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate nella somma di euro 1.150,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.

Venezia, 1/10/2018

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo

Firmato Da: CAMPAGNOLO MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b2368c630a477c0ddeb3a7793301aed - Firmato Da: BORDON GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6551eb9f9f49c012ceeda5e0fab09795